

REGOLAMENTO

COMITATO LOCALE PER LA FESTA DEL COMUNE DI MASSAROSA

Art.1

Per iniziativa del Consiglio Comunale, nel quadro delle finalità celebrative previste dallo Statuto della Regione Toscana, si costituisce il Comitato Locale per la festa del Comune di Massarosa.

Art. 2

Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio Comunale, Piazza Taddei n. 1 e agisce in rappresentanza dell'intera comunità massarosese, secondo i principi e le modalità fissate nel presente Statuto.

Art 3

Il Comitato si fonda sulla libera adesione della cittadinanza, non ha fini di lucro e assume a principio solenne della propria attività la rappresentazione dei valori, storia, tradizioni culturali, sociali, usi e costumi riconosciuti ed affermati nello Statuto Comunale, nella tradizione democratica delle Sue Istituzioni, in sintonia con le manifestazioni che esprimono i comuni sentimenti della popolazione locale.

Art. 4

Il Comitato intende così conferire valore celebrativo alla ricca esperienza della storia cittadina, volendo esprimere in forma pubblica adeguata, in occasione della Festa del Comune di Massarosa, la comune personalità e dignità della popolazione locale, valorizzandone le ragioni di appartenenza per la crescente condivisione del bene comune.

Art. 5

Sono Organi del Comitato:

- Ufficio di Presidenza

– Assemblea

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio comunale, dal Presidente della Commissione consiliare cultura e, nell'anno di riferimento, dal Presidente del Comitato di Rappresentanza Locale della frazione dove è previsto lo svolgimento prevalente della festa.

L'Assemblea è nominata con deliberazione del Consiglio Comunale e si compone come segue:

–Componenti di diritto: Sindaco e/o Suo delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, Presidente della commissione cultura e n. 1 consigliere espressione della minoranza consiliare.

- Presidenti dei Comitati di Rappresentanza Locale, o loro delegati

Art. 6

L'Ufficio di Presidenza ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento e promuove la programmazione delle varie attività, da approvarsi da parte dell'assemblea nel rispetto della programmazione consiliare e delle effettive disponibilità finanziarie.

Si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio e assume veste di organo di gestione delle varie iniziative.

Compete allo stesso Ufficio di Presidenza la cura e l'organizzazione degli adempimenti per la designazione dei rappresentanti delle varie Frazioni del territorio, in seno all'Assemblea.

Art. 7

L'Assemblea, costituita nella composizione sopra indicata, si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del programma delle attività e della rendicontazione.

L'Assemblea è l'organo a competenza generale, che approva le linee di indirizzo delle varie celebrazioni annuali, esprime pareri e formula proposte per la valorizzazione della Festa comunale.

Art. 8

Il Comitato non dispone di fondi propri e funziona sulla base di contributi comunali e contributi e/o sponsorizzazioni da parte di terzi.

Compete all'Ufficio di Presidenza la responsabilità nella gestione, utilizzazione e rendicontazione dei fondi assegnati, in conformità con i programmi e le scelte approvate dall'Assemblea.

Art. 9

Il Comitato ha natura esclusivamente strumentale per l'organizzazione della Festa del Comune di Massarosa, non può svolgere alcun ruolo politico e deve risultare dalla libera espressione di tutte le culture e i valori su cui si fonda la civile convivenza democratica.

Le riunioni del Comitato si fondano sui principi del rispetto e della comunicazione reciproca in vista della migliore organizzazione e riuscita delle manifestazioni celebrative del Comune di Massarosa e non possono costituire né sede né occasione per discussioni di altra natura o di altra finalità.

Art. 10

La festa del Comune di Massarosa è stabilita nella data del 18 dicembre, data del Regio Decreto del 1869 che ha istituito il Comune

ART. 11

La festa del Comune, allo scopo di valorizzare il suo carattere policentrico e la sua articolazione in frazioni ognuna delle quali dotata di una propria specifica valenza civile, sociale, culturale, è organizzata ogni anno con riferimento ad una diversa frazione del Comune. La frazione prescelta organizza il maggior numero di iniziative della festa, fermo che gli eventi proposti sono comunque ricondotti ad una logica comunale ed è promossa la partecipazione di tutta la comunità comunale.

E' prevista una serata istituzionale, di norma il 18 dicembre, nel corso della quale sono premiate "Magnifiche eccellenze", personalità del comune che si sono distinte nel campo sociale, accademico, letterario, nelle professioni e che in ogni altro modo hanno illustrato il Comune, con particolare riferimento a quelle della singola frazione che nell'anno organizza la festa.

ART. 12

La frazione o gruppi di frazioni che organizza/no la festa è stabilita per sorteggio, effettuato nella serata istituzionale che conclude la festa dell'anno precedente. Si fa riferimento alle 11 frazioni o gruppi di frazioni di cui ai Comitati di Rappresentanza Locale.

Terminata la prima rotazione delle frazioni, il sorteggio è effettuato di nuovo fra tutte le frazioni che non hanno organizzato la festa nei cinque anni precedenti, fino al compimento della nuova rotazione delle frazioni.